


28 settembre 2016

Revisione totale della Circolare FINMA 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» e revisione parziale della Circolare FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari»

Punti chiave



Revisione totale della Circolare FINMA 2008/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari»

Il legislatore ha esteso il campo di applicazione materiale dell'obbligo di dichiarazione dei valori mobiliari ai derivati il cui sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera (art. 37 cpv. 2 OInFi e art. 31 cpv. 2 OBVM). Il concetto viene precisato e limitato nel senso che, per i derivati relativi a più valori mobiliari, l'obbligo di dichiarazione scatta allorquando la quota di valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera costituisce almeno il 25% del totale.

Il legislatore ha inoltre esteso il contenuto della dichiarazione all'accertamento dell'avente economicamente diritto che soggiace alla conclusione della transazione (art. 37 cpv. 1 lett. d OInFi e art. 31 cpv. 1 lett. d OBVM in combinato disposto con l'art. 3 lett. k OInFi-FINMA). La circolare definisce come avente economicamente diritto ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 lett. d OInFi e dell'art. 31 cpv. 1 lett. d OBVM la persona che si assume il rischio economico derivante dalla conclusione della transazione. Gli aventi economicamente diritto sono di norma persone fisiche, ma possono essere considerate tali anche le persone giuridiche che esercitano attività operative.

Come riferimento standardizzato per l'identificazione dell'avente economicamente diritto (cfr. art. 3 lett. k OInFi-FINMA) la circolare definisce, per le persone fisiche, un metodo basato sulla nazionalità, la data di nascita e un codice interno della banca. Per le persone giuridiche, la circolare prevede come riferimento standardizzato il Legal Entity Identifier (LEI).

Poiché tra i dati da includere nella dichiarazione ora figurano anche le informazioni per l'identificazione dell'avente economicamente diritto (cfr. art. 37 cpv. 1 lett. d OInFi e art. 31 cpv. 1 lett. d OBVM), d'ora in poi gli ordini globali dovranno essere dichiarati sia al momento dell'esecuzione in borsa sia al momento dell'attribuzione definitiva ai singoli clienti.

Revisione parziale della Circolare FINMA 2008/4 «Giornale dei valori mobiliari»

Il legislatore ha esteso l'obbligo di tenere un giornale agli ordini e alle operazioni in derivati di per sé non direttamente qualificabili come valori mobiliari (art. 36 cpv. 2 OInFi e art. 30 cpv. 2 OBVM). Per i derivati relativi a più valori mobiliari, il valore di soglia e il calcolo del valore di soglia ai fini dell'obbligo di tenere un giornale sono ripresi dalla Circ. FINMA 18/xx «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari».